



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 210393 del 11 ottobre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e correzioni – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande – Addetto alla reception presso hotel

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se l'aver prestato la propria opera alle dipendenze di un hotel con la qualifica di addetto alla reception possa considerarsi requisito valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha “ ... *per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti ...* ”.

Con riferimento alla pratica professionale svolta presso esercizi alberghieri (tra i quali rientrano anche gli esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati) la scrivente ha già avuto modo di ritenere che laddove ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo (ovvero appropriata qualifica del dipendente e contribuzioni a norma) e qualora le mansioni svolte abbiano avuto una qualche correlazione con il commercio o la somministrazione degli alimenti, essa può essere ritenuta valida ai fini dell'acquisizione del requisito professionale in discorso.

Nel caso di appropriata qualifica ci si riferisce al fatto che il soggetto sia stato “dipendente qualificato” (nel caso del C.C.N.L. del Turismo e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal QUARTO livello professionale).



2

Ciò premesso, la scrivente Direzione non ritiene possa considerarsi valida ai fini richiesti la qualifica di addetto alla reception in quanto tale mansione non ha alcuna correlazione con il commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

BB/IV-Q-RA pc